

LA PIATTAFORMA DIGITALE E LA PRIVACY.

Nell'ambito della digitalizzazione della Pubblica amministrazione, gli enti, per la notifica dei propri atti, compresi quelli tributari, dovranno (devono) utilizzare la Piattaforma per la notificazione digitale, nella quale mettere a disposizione dei cittadini i relativi documenti in formato informatico.

Come è noto affinché i dati possano essere trattati nel rispetto del principio di liceità, è necessaria una norma di legge e/o di regolamento che autorizzi tale trattamento facendolo di fatto, ricadere, nel c.d. *"interesse pubblico"*. In relazione alla Piattaforma suddetta, l'elemento normativo che autorizza tale trattamento è il D.L. 76/20 in quanto, come affermato dallo stesso Garante allorché evidenzia che *"il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della Piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione rientra nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico come stabilito dagli artt., 1, comma 402, della l. 160/2019 e 26 D.L.76/202, nel rispetto di quanto previsto dall'art.6, parr.1, lett. c) e 3 del Regolamento, nonché dell'art.2-ter del Codice"*.

Il 21 giugno 2022 è entrato in vigore il Regolamento recante disposizioni per il funzionamento degli atti della pubblica amministrazione (DPCM – Dipartimento per la transizione digitale – D.M. 8 febbraio 2022, n. 58) con il quale sono state emanate sia le norme tecniche che le specifiche funzionali relative alla Piattaforma suddetta.

L'art. 14 del Regolamento suddetto disciplina la gestione della *privacy* relativa ai dati personali che sono oggetto di trattamento nell'utilizzo della Piattaforma digitale per le notifiche degli atti.

Innanzitutto, la normativa precisa che gli enti che utilizzeranno la piattaforma sono da considerarsi titolari del trattamento dei dati relativamente alle fasi dell'invio dei dati al Gestore della piattaforma e della trasmissione e conservazione dei dati stessi. Inoltre, i titolari possono trattare anche i dati particolari (Art.9 Regolamento Ue 679/2016) e giudiziari (Art. 10 Reg. cit.) dei destinatari delle notifiche. A tal fine il Gestore, però, deve sempre utilizzare dati in forma aggregata, anche quando i dati siano utilizzati per lo sviluppo della Piattaforma e/o per migliorare l'erogazione dei servizi.

Il soggetto, invece, Gestore della piattaforma, cioè la società PagoPA S.p.a., è il titolare del trattamento dei dati SPID o CIE, che costituiscono le modalità di accesso da parte dei destinatari alla Piattaforma, dei dati necessari per l'adesione e l'accesso degli enti che immettono dati nello strumento digitale e di ogni altro dato che riguarda la gestione di ogni attività strumentale all'utilizzo della Piattaforma stessa compresa l'acquisizione digitale dei domicili digitali delle persone fisiche.

L'operatività della Piattaforma digitale fa sì che il Gestore della piattaforma, non sia solo nelle fattispecie sopra indicate il titolare del trattamento dei dati, ma quando agisce per conto delle amministrazioni che inviano i dati alla piattaforma, è da qualificarsi quali responsabile esterno del trattamento (art. 28 Regolamento Ur 679/2016), in particolare per quanto riguarda l'invio degli avvisi di cortesia¹ e di quelli di pagamento tramite questo strumento digitale.

¹ - L'avviso di cortesia è il documento informatico che contiene le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione, inviato dal Gestore della piattaforma.

Il regolamento in commento individua fra le figure che dovranno dare attuazione al funzionamento della piattaforma il c.d. “*addetto al recapito postale*” che è il soggetto incaricato del recapito analogico dell’avviso di avvenuta ricezione dell’atto e dell’avviso di mancato recapito.

Questa figura agisce come titolare del trattamento dei dati relativamente alle funzioni che gli sono state assegnate dalla legge ai fini della fornitura del servizio degli atti da notificare in modalità analogica mentre il soggetto che dovrà fornire il servizio universale è considerato responsabile del trattamento dei dati necessari allo sviluppo della Piattaforma anche attraverso il riuso dell’infrastruttura tecnologica già esistente.

Gli atti che sono oggetto di notificazione sono accessibili ai destinatari e rimangono tali, *ergo* sono conservati dal Gestore della piattaforma, per 120 giorni dalla data del perfezionamento della notifica mentre i documenti che sono oggetto delle attestazioni sono conservati per 10 anni dalla data del perfezionamento della notifica: alla scadenza di quei termini scatta il c.d. *diritto all’oblio*.

Il regolamento in commento non individua le misure di sicurezza da adottare a protezione dei dati che sono trattati con la Piattaforma ma prevede che il Gestore della stessa, quale titolare del trattamento dei dati, deve individuare e implementare tali misure che sono definite “*specifiche ed appropriate*” per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche.

Un aspetto importante relativo al trattamento dei dati delle persone fisiche, quale garanzia delle stesse, è l’obbligo per il Gestore della piattaforma, di effettuare prima di ogni trattamento, la valutazione d’impatto, secondo quanto prevede, l’art.35 del Regolamento Ue 679/2016, e deve altresì consultarsi con il Garante della Privacy, ai sensi del successivo art.36.

La valutazione di impatto deve indicare, anche, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e le eventuali misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Il trattamento dei dati al momento in cui si implementa e si usa la Piattaforma, infatti, può comportare dei rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, in quanto trattandosi di trattamenti su larga scala potenzialmente potrebbero coinvolgere tantissimi cittadini poiché, trattandosi di informazioni di carattere personale, potrebbero rientrare anche nelle categorie, come già ricordato, dei dati *ex artt. 9 e 10* Regolamento Ue

In particolare, la maggiore criticità potrebbe essere relativa all’istituto della delega che introduce maggiori rischi per la riservatezza delle informazioni a causa della possibilità di accessi non autorizzati da parte di soggetti terzi, soprattutto qualora le deleghe siano rilasciate a organizzazioni complesse dove i delegati potrebbero essere individuati in un numero significativo di soggetti, senza che il destinatario ne sia conoscenza. Inoltre, le stesse organizzazioni potrebbero essere delegate da molti soggetti così che questi potrebbero avere nel tempo accesso a moltissimi dato riferibili ad un numero elevati di persone fisiche interessate.

Sulla proposta del Regolamento, relativamente al trattamento dei dati, come già più volte ricordato, era stato acquisito il parere del Garante, il quale aveva suggerito di apportare alcuni miglioramenti al testo. In particolare, aveva sottolineato la necessità che l’ente mittente, nel momento in cui comunicherà al Gestore della piattaforma i dati del

destinatario, deve specificare se l'atto riguardi l'eventuale attività imprenditoriale o professionale svolta dallo stesso, per evitare che le comunicazioni personali possono essere inviate al domicilio digitale professionale, rispettando così il principio di limitazione della finalità di trattamento dei dati.

Nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, il Garante aveva altresì precisato che il Gestore dovrà acquisire solo le informazioni indispensabili e che queste devono essere esatte.

A tutela della persona fisica interessata, questa, in caso di possibili accessi non autorizzati da parte di soggetti delegati, dovrà poter avere la possibilità di monitorare gli accessi operati per suo conto sulla Piattaforma. Inoltre, l'avviso di avvenuta ricezione inviato in forma analogica deve indicare anche il mittente, nel rispetto del principio di trasparenza.

Dott. Stefano PAOLI – DPO (*Data Protection Officer*) – Esperto ANUSCA